



ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

SOMMARIO.

I. - Atti del Capitolo Superiore.

1. IL RETTOR MAGGIORE: (1. Studentato Teologico Internazionale di Torino e Istituto Cardinal Cagliero d'Ivrea sotto la diretta dipendenza del Capitolo Superiore. - 2. Facoltà prorogata in date circostanze ai Superiori che hanno terminato il loro mandato. - 3. Strenna per l'anno 1924) pag. 146

2. IL DIRETTORE SPIRITUALE: (Il rendiconto meusile mezzo di profitto spirituale) » 147

3. IL CONSIGLIERE PROFESSIONALE: (Richiesta rendiconti delle Scuole Professionali ed Agricole) » 148.

II. - Comunicazioni e note.

1. Traduzione italiana delle *Constitutiones S. Francisci Salesii* » 151
2. Vicariati e Prefetture Apostoliche » 170

I.

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE.

Il Rettor Maggiore.

Cari Confratelli e Figli in Gesù Cristo,

Quest'anno la Divina Provvidenza, tra i molti favori che ci ha largiti, ci ha pure concesso di attuare due opere di grande vantaggio per la nostra Società. Abbiamo potuto acquistare qui in Torino una casa, dove i nostri chierici verranno da tutte le parti del mondo a formarsi nello spirito del nostro Ven. Padre Don Bosco, e a compiere i loro studi teologici. Presentemente ve ne sono già raccolti ben centoventi. In tal modo si è potuto trasferire il Noviziato a Foglizzo, e dedicare la casa d'Ivrea esclusivamente alla formazione degli aspiranti missionari, che vi sono già in numero di centosessanta.

Essendo queste due opere di carattere internazionale, si è creduto bene di porle direttamente sotto la dipendenza del Capitolo Superiore, anche per assecondare il voto espresso ripetutamente negli ultimi due Capitoli Generali. Perciò la sorveglianza di queste due case, anzichè all'Ispettore, sarà d'ora innanzi affidata al Prefetto Generale quale incaricato dal Capitolo Superiore.

Per gli uffici conferiti dal Capitolo Superiore ad sexennium o ad triennium può talora accadere che, finito il tempo, le circostanze non permettano di provvedervi immediatamente. Si dichiara per ogni buon fine che in simili casi l'investito dell'ufficio deve senz'altro ritenersi incaricato a reggerlo con potestà prorogata dal Rettor Maggiore fino a che siasi preso un provvedimento definitivo.

La Strenna per il 1924 sarà questa:

PER I SALESIANI:

OSSERVANZA ESATTA DELLE COSTITUZIONI,

*in omaggio al nostro Ven. Padre, che ne otteneva l'approvazione
cinquant'anni or sono.*

PER I GIOVANI:

Farò mio il proposito di Domenico Savio di

OSSERVARE RIGOROSAMENTE IL REGOLAMENTO DELLA CASA.

*Maria Immacolata ci continui la sua materna assistenza, e
S. Francesco di Sales ci ottenga la grazia di essere suoi veri se-
guaci.*

Aff.mo in C. J.

Sac. FILIPPO RINALDI

Il Direttore Spirituale.

Trovandoci ancora al principio dell'anno scolastico, esorto vivamente tutti i confratelli a conservare la grazia ricevuta durante gli esercizi spirituali. In questi si fanno sempre seri proponimenti di vita migliore, ma io mi domando: come mai dopo che da tanti anni si fanno gli esercizi, nella Congregazione non si nota un sufficiente progresso morale? Dopo aver considerato molto e a lungo questo punto sono venuto nella ferma convinzione che la mancanza di confidenza degli inferiori nei propri superiori o, più precisamente, la trascuranza dei rendiconti mensili sia la causa prima di questo mancato profitto spirituale. Purtroppo i rendiconti mensili o non si fanno regolarmente o non si fanno bene, perchè manca lo spirito di fede, e nel Superiore non si vede chi tiene le veci di Dio. Richiamo perciò tutta la vostra attenzione sul rendiconto come mezzo di perfezione individuale e di progresso per tutta la Congregazione. Su questo argomento il Ven. Don Bosco nell'introduzione alle Regole ci lasciò pagine d'oro. Permettete che io ve le riasuma con le parole stesse di Don Rua, suo successore, nella Cir-

colare N° 13 del gennaio 1895. « Si è per questa pratica che i membri della nostra Pia Società si manterranno uniti e compatti, conserveranno fra di loro le migliori relazioni, si sentiranno dilatato il cuore, godranno della pace più dolce e gusteranno le caste gioie d'una santa amicizia. Il demonio che più d'ogni altro conosce i vantaggi del rendiconto, mena gran trionfo quando riesce a distogliere un religioso dal farlo regolarmente. Ve ne prego, non gli date ascolto, nè lasciate trascorrere alcun mese senza compiere questo dovere ».

Dopo questo, raccomando vivamente ai direttori di far osservare da tutti questo dovere, e perciò di stabilire ad ogni confratello il tempo in cui deve fare il rendiconto. Riguardo al modo di farlo mi rimetto ai preziosi consigli che si trovano nelle lettere circolari di Don Rua e di Don Albera e specialmente nel prezioso « Manuale del Direttore ». Con tutta l'insistenza perciò esorto i miei confratelli a non tralasciare una pratica così salutare.

Il Consigliere Professionale.

1) Per mettermi in condizione di compiere l'ufficio affidatomi dalla Congregazione, sento intimamente la necessità di stare di continuo in relazione con tutti gl'Ispettori e coi Direttori delle Scuole Professionali ed Agricole, per poter venire in loro aiuto con tutti i mezzi di cui può disporre questo Ufficio, diretto già con tanta competenza dai miei zelantissimi antecessori.

A questo fine, dopo terminati i viaggi d'ispezione di cui fui incaricato dal Rev.mo Rettor Maggiore, mi son dedicato allo studio dei *Rendiconti* delle nostre Scuole Professionali, per poterle conoscere, almeno attraverso i dati e le relazioni che ebbi dai rispettivi Ispettori e Direttori. Vi confesso che ho provato una impressione alquanto sconcertante al vedere che nel nostro Archivio mancano tuttora non solo i moduli riempiti dell'anno testè decorso, ma anche in gran parte quelli degli anni precedenti. Ben è vero che se ne incolpa generalmente la guerra o il dopo guerra; ma è pur giunta, come si dice, l'epoca delle *riparazioni*, e noi dobbiamo e vogliamo, anche nel nostro campo,

metterci sul serio a riordinare tutte le nostre Scuole e riprendere le nostre buone abitudini, ripristinando le belle tradizioni di ogni Casa e adempiendo esattamente le prescrizioni dei Regolamenti.

2) Mettiamoci dunque tutti d'accordo per redigere quanto prima i nostri importantissimi, anzi indispensabili *Rendiconti Professionali*, che sono poi l'esponente della nostra diligenza nel compiere il proprio dovere ed il documento più eloquente della buona organizzazione e del reale progresso delle stesse Scuole Professionali ed Agricole. Basta dare uno sguardo a quei nostri Moduli per convincersi che, ben riempiti e redatti con diligenza, ci danno un quadro bellissimo dell'Opera più geniale e benefica che abbia potuto ideare il nostro V.le Fondatore per la salvezza della gioventù.

Perchè i nostri Rev.mi e cari Ispettori vengano in aiuto a questa Direzione Generale, non credo di commettere un'in-discrezione comunicando loro lo stato del nostro Archivio Professionale, che, come diceva, è alquanto deficiente. Riguardo alle 7 Ispettorie d'Italia, su 17 Scuole Professionali solo 3 ci hanno rimesso il Rendiconto del 1922: 11 figurano nel 1921 e 10 nel 1920. Delle altre 12 Scuole Professionali di Europa, che appartengono a 5 Ispettorie e 2 Visitatorie (annesse), *due* sono le Scuole che hanno mandato il loro Rendiconto del 1922. Ne abbiamo poi solo 7 del 1920, ma non se ne trova nessuno del 1921. Sono 24 le Scuole Professionali *fuori dell'Europa*, che appartengono ad otto Ispettorie (tre Ispettorie, che pure hanno Scuole importanti, non figurano ancora nel nostro Archivio); ma di quelle solo *sei* hanno rimesso il loro Rendiconto del 1920 e *due* quello del 1921. Come si vede, dobbiamo deplorare che questa Direzione Generale, sopra 53 Scuole Professionali, finora non possa dar ragione che di *cinque* per l'anno decorso 1922, di *diciassette* per il 1921, e di *diciannove* per il 1920... Se si dovesse pensare ad una prossima Esposizione Generale delle nostre Scuole — almeno per le Missioni essa dovrà farsi nel 1925 — la *base principale* per poterla preparare ed organizzare consisterebbe appunto nei dati che ci possono offrire i nostri indispensabili *Rendiconti*: questa è proprio la nostra vera e reale esposizione.

Raccomando quindi caldamente a tutti i Sig.ri Ispettori

che s'impegnino presso i Direttori delle loro Scuole Professionali perchè al più presto e nel miglior modo possibile ci forniscano questi documenti a noi necessari per compiere l'ufficio nostro. Anzi mi permetto di citare loro un esempio, perchè nel designare i Direttori, i Prefetti e Consiglieri Professionali per dette Scuole, e nel compiere la Visita Ispettoriale, usino il metodo che il nostro indimenticabile Don Rua adoperò collo scrivente, nell'ammetterlo fra i suoi umili Segretari (1876). Aveva quel Ven.to Superiore una collezione di piccoli *prontuarii* che corrispondevano ai varii reparti e uffici della Casa e della Congregazione ed ai relativi cespiti di amministrazione. Egli ce ne insegnava l'uso, e ci faceva fare le dovute registrazioni puntualmente ogni giorno: spesso ci richiedeva i dati che gli abbisognavano, od osservava se i registri erano tenuti a dovere. Poi, egli stesso c'insegnava a riempire il formulario generale del *Rendiconto*, ed a tenerlo informato del nostro lavoro.

Vedendo un Prefetto Generale della Congregazione così minutamente impegnato nel guidarci ogni giorno in questi lavori, vi assicuro che non potevamo trascurare il nostro compito, anzi ci sentivamo spronati a vincere ogni difficoltà per aiutare l'amato Superiore a redigere poi lo *Stato generale dell'Opera Salesiana*. Ed il premio più ambito del nostro lavoro era la soddisfazione e contentezza, che il Signor Don Rua soleva mostrarci con un « bravo! » od un paterno sorriso! Spero dunque anch'io di potere fra pochi mesi manifestare a tutti i carissimi Confratelli la compiacenza del nostro R.mo Rettor Maggiore nell'apprendere da me che tutte le Scuole Professionali ed Agricole della nostra Pia Società sono in regola riguardo ai *Rendiconti*.

II.

COMUNICAZIONI E NOTE.

I.

Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales.

I.

Fine della Società Salesiana.

1. Il fine della Società Salesiana è che i soci, mentre si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, esercitino ogni opera di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente i più poveri.

2. Gesù Cristo cominciò a fare e a insegnare. Così anche i soci, oltre all'acquisto delle virtù interne, attenderanno a perfezionare se stessi nella pratica delle virtù esterne e mediante lo studio; si adopereranno quindi con zelo in aiuto del prossimo.

3. Le opere di carità verso i giovani, a cui si applicheranno i soci, sono le seguenti:

I. Oratorii festivi e possibilmente anche quotidiani;

II. Ospizi con scuole professionali e agricole;

III. Case per aspiranti al sacerdozio;

IV. Istituti per alunni interni ed esterni delle scuole primarie e secondarie;

V. Ogni altra opera infine, che abbia per iscopo la salvezza della gioventù.

4. La prima opera di carità sarà quella di raccogliere i giovanetti più poveri ed abbandonati, per istruirli

nella santa Religione, particolarmente nei giorni festivi. A tal fine si procuri con sempre maggior impegno l'apertura e lo sviluppo degli Oratorii ovunque le circostanze locali e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica lo consentono.

5. Siccome poi avviene spesso che s'incontrino giovanetti talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati in qualche ospizio; così, con la maggior sollecitudine possibile, si apriranno case, nelle quali, con l'aiuto della Divina Provvidenza, verrà loro somministrato ricovero, vitto e vestito. E questi ospizi abbiano di mira non solo l'istruzione religiosa dei giovani, ma anche di abilitarli a guadagnarsi onestamente il pane; perciò i laboratori non abbiano scopo di lucro, ma siano vere scuole di arti e mestieri. Tuttavia si faccia in modo che gli alunni lavorino e che i laboratori producano quel tanto che è compatibile con la condizione di scuola. Dicasi il medesimo delle scuole di agricoltura.

6. Essendo poi gravissimi i pericoli che corrono i giovani che aspirano allo stato ecclesiastico, questa Società si darà massima cura di coltivare nella pietà e nella vocazione quelli che si mostrassero specialmente commendevoli per istudio e pietà. Perciò

si aprano ospizi, il cui programma ed orario siano ordinati a coltivarne le vocazioni ecclesiastiche.

Lo stesso è a dire degli ospizi per i *Figli di Maria*, cioè per quegli aspiranti allo stato ecclesiastico o religioso, i quali a motivo dell'età avanzata non potrebbero facilmente seguire altrove la loro vocazione.

7. Questa Società nelle sue scuole e collegi accoglierà anche i giovani per gli studi primari e secondari; ma si preferiscano quelli che sono più poveri, e appunto perciò non possono compiere i loro studi altrove, purchè diano qualche speranza di vocazione allo stato ecclesiastico.

E siccome tra i giovani meritano la più grande compassione quelli, che insieme con le loro famiglie e popoli non sono stati ancora rischiarati dalla luce del Vangelo, così i soci si dedicheranno con zelo alle Missioni estere.

8. Riguardo alle altre classi di persone, facendosi ognor più sentire il bisogno di sostener la Religione cattolica anche tra i popoli cristiani, i soci si adopereranno con zelo a confermare ed incoraggiare nella pietà coloro che, mossi dal desiderio di una vita più virtuosa, fanno alcuni giorni di ritiro; si adopereranno pure a diffondere buoni libri nel popolo, usando tutti i mezzi suggeriti da un'ardente carità; finalmente cercheranno con le parole e con gli scritti di porre un argine all'empietà e all'eresia, che tenta tutti i modi per insinuarsi tra i rozzi e gl'ignoranti. A questo scopo devono indirizzarsi le prediche che si fanno di tratto in tratto al popolo; a questo i tridui e le novene; a questo infine la diffusione dei buoni libri.

9. I soci favoriscano con ogni potere i sodalizi religiosi esistenti nei luoghi, dove sorgono le nostre case. Promuovano inoltre l'Arciconfraternita dei Divoti di Maria Ausiliatrice e le Pie Unioni dei Cooperatori Salesiani e degli Ex-Allievi.

10. In via ordinaria non si accettino

parrocchie. Se tuttavia per giuste ragioni si credesse di accettarne qualcuna, si esiga che venga conferita non a' singoli soci, ma alla Società, e con licenza della Sede Apostolica.

11. Finalmente, in casi eccezionali, si eserciteranno anche altre opere di carità e di beneficenza.

II.

Forma della Società.

12. In questa Società, che consta di ecclesiastici e di laici, tutti i soci conducono vita comune, stretti solamente dal vincolo della carità fraterna e dei voti semplici, il quale li unisce in guisa, che formino un cuor solo e un'anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della povertà, della castità e dell'obbedienza, e con un tenor di vita strettamente cristiano.

13. Per favorire la vita comune, è stabilito che in tutte le case della Società si osservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario inoltre di ciascuna casa sia distribuito in modo che riesca agevole ai soci prender parte in comune alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

14. Si mantenga l'unione fraterna, sia con la lettura pubblica del *Bollettino Salesiano*, sia con l'evitare le questioni di politica e le contese di nazionalità, soprattutto fra soci di diverso paese. Al che gioverà limitare convenientemente la lettura dei giornali; quali si possano leggere e da chi, dipende dal solo Ispettore il determinarlo.

15. La sera dopo le preghiere in comune sono proibiti i privati colloqui; perciò ognuno in silenzio si ritiri nella propria camera.

16. Senza un motivo riconosciuto come grave dall'Ispettore, non si accettino estranei a convivere in comunione, siano essi sacerdoti o laici.

17. Gli ecclesiastici, a norma dei Sacri Canonici, ritengono i benefici semplici; ma la Società ne percepirà i frutti, finchè i beneficiati rimarranno in essa.

18. Chi porta nella Società danari, mobili, o qualsivoglia altra cosa con l'intenzione di ritenersene la proprietà, deve consegnare una nota di tutto al Superiore, il quale, fattane la ricognizione, gli darà una carta di ricevuta. Volendo poi il socio riavere quegli oggetti che con l'uso si consumano, li riavrà nello stato in cui allora si troveranno, senza che possa ripeterne compenso.

19. Ogni sacerdote consegnerà al Direttore della propria casa la limosina delle messe. Tutti poi, ecclesiastici e laici, gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono, che per qualsiasi titolo vengano in loro mano, salvo quanto è prescritto all'art. 25.

20. Ogni socio è obbligato a osservare i suoi voti, nè alcuno potrà essere sciolto dai voti, siano essi temporanei o perpetui, se non per dispensa del Sommo Pontefice, ovvero per licenziamento dalla Società, conforme ai Sacri Canonici.

21. Ciascuno perseveri fino al termine della vita nella vocazione, a cui fu chiamato. Tutti i giorni si richiamino alla mente quelle gravissime parole del Divin Salvatore: *Niuno che dopo aver messa la mano all'aratro volga indietro lo sguardo, è buono per il regno di Dio* (1).

22. Nondimeno, se taluno uscisse dalla Società, non potrà pretendere niente per il tempo che vi è rimasto. Riavrà tuttavia il pieno diritto sui beni immobili, ed anche sui beni mobili, di cui si fosse riservata la proprietà entrando nella Società. Ma non potrà richiedere nessun frutto nè domandar conto alcuno dell'amministrazione dei medesimi pel tempo ch'egli è vissuto nella Società.

23. Perchè sia sempre viva nei soci la memoria dei loro doveri, ognuno abbia una copia delle Costituzioni; e queste si leggano in comune per intero due volte all'anno.

III.

Voto di Povertà.

24. Il voto di povertà proibisce ai soci di disporre di qualsiasi cosa temporale che abbia prezzo, senza il consenso del legittimo Superiore.

25. I professi in questa Società conservano la proprietà dei loro beni, e la capacità di acquistarne altri per titolo legittimo. Avanti la prima professione devono cedere, per tutto il tempo in cui saranno asretti dai voti, l'amministrazione dei beni sudetti a chi vorranno, e disporre liberamente dell'uso ed usufrutto di essi. Dopo la professione il socio può ancor mutare tale cessione e disposizione, non di suo arbitrio, ma col permesso del Rettor Maggiore, purchè il mutamento, almeno circa una parte notevole dei beni, non sia a favore della Società. Tutto questo dovrà parimente osservare, nonostante la professione, quanto a quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione medesima.

26. Ogni novizio, avanti la prima professione, faccia liberamente il suo testamento circa i beni che già possiede o che verranno in suo possesso per l'avvenire. Tale testamento i professi non potranno più mutare senza il permesso della S. Sede, ovvero, se per l'urgenza del caso non vi sia tempo di ricorrere ad essa, dell'Ispettore, o, se nemmeno a questo si possa ricorrere, del Direttore.

27. È vietato ai professi di rinunciare, mediante atto tra vivi, al dominio dei propri beni a titolo gratuito.

28. Ai professi poi non sia proibito di compiere, col permesso del Rettor Maggiore o dell'Ispettore, quegli atti

(1) Luc. IX, 62.

di proprietà che sono prescritti dalle leggi.

29. Qualunque cosa i professi avessero acquistato con la propria industria, per prestazione d'opera, o in vista della Società, non potranno attribuirselo o ritenerla per sè; ma tutto si dovrà mettere tra i beni collettivi, a comune vantaggio della Società.

30. Niuno tenga danaro presso di sè o presso altri, nella Società o fuori, per nessun motivo.

31. Come è consuetudine degli Istituti religiosi, il socio anche dopo la professione ritiene per proprio uso i suoi manoscritti, e cambiando residenza può portarli seco.

32. Ciascuno deve tenere la propria stanza nella massima semplicità, studiandosi sommamente di ornare il cuore di virtù, e non le pareti della casa.

33. Si abbia finalmente il cuore staccato da ogni cosa terrena; il che i soci procureranno di ottenere con una vita in tutto comune, e quanto al mangiare e quanto al vestire; nè si ritenga per sè nulla in proprio senza particolare permesso del Superiore.

IV.

Voto di Castità.

34. Chi spende la vita a pro dei giovani abbandonati, deve certamente fare tutti gli sforzi per arricchirsi d'ogni virtù. Ma la virtù che si deve sommamente coltivare, e sempre avere dinanzi agli occhi, virtù angelica, virtù più di tutte cara al Figliuolo di Dio, è la virtù della castità.

35. Chi non ha fondata speranza di poter conservare, col divino aiuto, la virtù della castità, nelle parole, nelle opere e nei pensieri, non professi in questa Società; perchè sovente si troverebbe in pericolo.

36. Le parole e gli sguardi anche indifferenti sono talvolta mal inter-

pretati dai giovani, che furono già vittima delle umane passioni. Perciò si dovrà usare la massima cautela nel discorrere o trattare con essi, qualunque sia la loro età e condizione.

37. Si fuggano le conversazioni coi secolari, dove questa virtù possa correre pericolo, e soprattutto con persone dell'altro sesso.

38. Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza il consenso del Superiore, il quale, ogni qual volta sarà possibile, assegnerà al socio un compagno.

39. Per custodire con la massima diligenza la virtù della castità, si devono usare specialmente questi mezzi: accostarsi santamente e con frequenza ai Sacramenti della Confessione e della Comunione; praticare fedelmente i consigli del Confessore; fuggire l'ozio; frenare e moderare tutti i sensi del corpo; fare frequenti visite a Gesù Sacramentato; rivolgere spesso giaculatorie a Maria Santissima, a San Giuseppe suo castissimo Sposo, a San Francesco di Sales e a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali patroni di questa Società.

V.

Voto di Obbedienza.

40. Il Profeta Davide pregava ardentemente Iddio che gl'insegnasse a fare la sua volontà. Il nostro Salvatore ci assicurò di essere venuto sulla terra per fare non la volontà propria, ma la volontà del Padre suo che è nei Cieli. Il voto di obbedienza è appunto diretto ad assicurarci che noi facciamo la santa volontà di Dio.

41. Per il voto di obbedienza i soci sono tenuti ad obbedire ai comandi del legittimo Superiore nelle cose che direttamente o indirettamente concernono l'osservanza dei voti e delle Costituzioni. Cadono perciò sotto il voto di obbedienza tutte le prescrizioni fatte dal Superiore con l'intenzione

esplicita di obbligare in forza del voto, purchè non siano contrarie od affatto estranee allo spirito delle Costituzioni.

42. Soltanto i Superiori Maggiori e i Direttori possono comandare in forza del voto di obbedienza. Ma questo si faccia raramente, con cautela e somma prudenza, e solo quando lo richiede qualche grave ragione.

43. La virtù dell'obbedienza esige che ognuno adempia con zelo i propri doveri, osservando fedelmente i precetti delle Costituzioni, i regolamenti dell'ufficio affidatogli, gli ordini dei Superiori, e senza il loro consenso non assuma incarichi di sorta.

44. Ognuno obbedisca al proprio Superiore, considerandolo in ogni cosa qual padre amatissimo, e obbedendogli senza riserva alcuna, prontamente, con animo ilare e con umiltà; persuaso che nella cosa comandata gli è manifestata la stessa volontà di Dio.

45. Nessuno obbedisca resistendo con parole, o con atti, o con cuore, per non perdere il merito della virtù dell'obbedienza. Quanto più una cosa è ripugnante a chi la fa, tanto maggior merito egli avrà dinanzi a Dio eseguendola.

46. Niuno si dia ansietà di chiedere nè di ricusare cosa alcuna. Qualora si conoscesse che una cosa è nociva o necessaria, la si esponga rispettosamente al Superiore, che si darà massima cura di provvedere.

47. Ognuno abbia somma confidenza nel Superiore; sarà perciò di giovamento ai soci il render conto di tratto in tratto della propria vita esteriore ai Superiori. Ciascheduno pertanto manifesti con semplicità e spontaneamente ai propri Superiori le infedeltà e trasgressioni esteriori commesse contro le Costituzioni; conviene anzi, benchè non vi sia tenuto, che esponga loro schiettamente il suo profitto nelle virtù, i suoi dubbi e le ansietà di coscienza, per ricevere da loro consigli e conforti, e, se fa d'uopo, anche le convenienti ammonizioni.

48. Perciò almeno una volta al mese il socio renda conto della sua vita esteriore al Direttore o a chi fu delegato per tale ufficio.

Questo rendiconto si aggirerà intorno ai punti seguenti:

I. sanità;

II. studio e lavoro;

III. se si possano compiere i propri doveri, e quale diligenza vi si metta;

IV. se si abbia comodità di compiere le pratiche religiose, e quale sollecitudine si ponga in esse;

V. con quale frequenza si vada ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia;

VI. se si osservino le Costituzioni, e se s'incontri qualche difficoltà nell'osservanza religiosa;

VII. se si pratichino bene i doveri esteriori della carità fraterna;

VIII. se si conosca in casa qualche disordine a cui si debba porre rimedio, principalmente quando si tratti d'impedire il peccato.

VI.

Governo della Società.

49. I soci avranno per arbitro e per Supremo Superiore il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, e in ogni sua disposizione umilmente e riverentemente sottomessi, anche in forza del voto d'obbedienza. Che anzi sarà precipua sollecitudine d'ogni socio di promuovere e difendere con tutte le forze l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo Capo Supremo, Legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

50. Quanto all'interno, l'autorità suprema su tutta la Società è affidata, in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, che si chiama Capitolo Superiore, e consta del Prefetto, del Direttore Spirituale, del-

l'Economo e di tre Consiglieri; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

51. Ogni cinque anni, nel tempo stabilito, il Rettor Maggiore trasmetterà alla Sacra Congregazione dei Religiosi una relazione sullo stato della Società, a norma dell'Istruzione della Congregazione stessa.

52. Niuno, eccettuati il Capitolo Superiore e il Segretario di esso, il Procuratore Generale, gl'Ispettori e i Direttori delle case, può spedire o ricevere lettere senza il permesso del Superiore, o di un altro socio a ciò da lui espressamente delegato. Tutti i soci però possono, senza il consenso dei Superiori della casa di lor dimora, inviare lettere ed altri scritti, non soggetti ad alcun'ispezione, alla Santa Sede, al Legato della S. Sede nelle loro rispettive nazioni, al Cardinal Protettore, al Rettor Maggiore, ai Membri e al Segretario del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore, e al proprio Direttore quando fosse assente. Anche le lettere inviate ai soci da qualunque di questi Superiori sono esenti da ogni controllo.

53. Le altre lettere si consegnino al Direttore dissuggellate; quelle in arrivo siano da lui consegnate aperte. Egli però proceda in questo con somma prudenza e delicatezza, e ricordi bene l'obbligo del segreto.

54. I soci sono tenuti a osservare i Decreti del Vescovo locale e le leggi e consuetudini diocesane che, secondo i Sacri Canonici, riguardano anche i religiosi esenti.

VII.

Del Rettor Maggiore.

55. Il Rettor Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Egli può eleggere il suo domicilio in qualunque casa di essa, ed ha potestà su tutte le Ispettorie, le Case e i soci quanto alle cose spirituali e temporali.

56. Non avrà tuttavia facoltà di vendere beni immobili della Società nè di comperarne senza il consenso del Capitolo Superiore. Quanto ad alienare beni della Società, e a contrarre debiti in suo nome, si osservi pure tutto quello che si deve osservare di diritto a norma dei Sacri Canonici e delle Costituzioni Apostoliche.

57. Perchè un socio possa essere eletto Rettor Maggiore, si richiede che sia sacerdote; che sia professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, e che risplenda agli occhi dei soci per santità di vita, e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società.

58. Il Rettor Maggiore rimarrà in carica dodici anni, e potrà essere rieletto. Ma questa rielezione dovrà sempre essere confermata dalla Santa Sede.

59. Morto il Rettor Maggiore, il Prefetto ne farà le veci finchè non ne sia eletto il successore; ma durante questo suo governo della Società non potrà apportare alcun mutamento nè alla disciplina, nè all'amministrazione.

60. Con la medesima autorità che, alla morte del Rettor Maggiore, ha il Prefetto, continuerà a governare e amministrare la Società il Rettor Maggiore dal giorno in cui termina la sua carica fino a quando il suo successore sia eletto.

61. Morto il Rettor Maggiore, il Prefetto ne dia avviso agli Ispettori e ai Direttori di tutte le case, perchè si facciano tosto per l'anima sua i suffragi prescritti dalle Costituzioni. Quindi convocherà il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore, elezione che dovrà farsi non prima di tre mesi e non dopo di sei dalla morte del Rettor Maggiore. Ordinerà inoltre pratiche di pietà

per ottenere i lumi celesti, ammonendo tutti chiaramente e distintamente del loro stretto obbligo di dare il voto a colui che, secondo Iddio, stimeranno doversi eleggere.

62. Se l'elezione deve farsi per avere il Rettor Maggiore compiuto i dodici anni di carica, il medesimo Rettor Maggiore, sei mesi prima che finisca il tempo del suo ufficio, avvertito il Capitolo Superiore ch'è imminente la fine della sua carica, ne darà notizia agl'Ispettori e ai Direttori delle case, e insieme convocherà il Capitolo Generale e stabilirà il giorno dell'elezione del suo successore, ammonendo delle cose dette nell'articolo precedente. Questa elezione dovrà farsi entro quindici giorni dal termine dell'ufficio del Rettor Maggiore.

63. Il Rettor Maggiore non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.

64. Nel caso che, Dio non voglia, il Rettor Maggiore gravissimamente trascurasse i propri doveri, il Prefetto, o qualunque altro membro del Capitolo Superiore, d'accordo con gli altri membri, potrà efficacemente ammonirlo. Che se ciò non bastasse, il Capitolo stesso ne avvertirà la S. Congregazione dei Religiosi, per la cui autorità il Rettor Maggiore può essere deposto.

65. L'elezione del Rettor Maggiore sarà fatta dal Capitolo Generale nel modo stabilito per le elezioni da farsi nel Capitolo stesso.

VIII.

Del Capitolo Superiore.

66. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i tre Consiglieri del Capitolo Superiore vengono eletti dal Capitolo Generale giusta le prescrizioni del Capo XI. Per poter essere eletti a tali uffici bisogna aver

vissuto almeno cinque anni nella Società, compiuto trentacinque anni di età, essere sacerdoti e aver fatto i voti perpetui.

67. Ciascun membro del Capitolo Superiore durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto. Se poi alcuno di essi, per morte o per altra causa qualsiasi, cessasse dal proprio ufficio prima che sia terminato il sessennio, il Rettor Maggiore affiderà il disimpegno di quell'ufficio a colui che nel Signore giudicherà più adatto; ma solamente fino al termine del sessennio già incominciato dal socio cessante.

68. Affinchè l'ufficio a loro assegnato non abbia a soffrir detrimento, essi non potranno ordinariamente risiedere fuori della casa in cui dimora il Rettor Maggiore. Vivano inoltre in strettissima unione col Rettor Maggiore, l'obbediscano, lo informino di quanto riguarda il loro ufficio, ne ricevano gli ordini e le istruzioni e ne facciano la comunicazione ai soci.

69. Gli uffici di ciascun membro del Capitolo Superiore saranno distribuiti dal Rettor Maggiore secondo il bisogno, salvo però quanto è prescritto negli articoli che seguono.

70. Il Prefetto fa le veci del Rettore assente o impedito in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario della Società. Ne fa inoltre le veci nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico.

71. Al Direttore Spirituale spetta la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Società e dei suoi membri. Perciò si tenga informato della condotta religiosa di tutti i singoli soci, facendosi spedire a tal fine dagl'Ispettori in epoche stabilite un rendiconto sul progresso morale e spirituale delle loro Ispettorie.

72. Tocca al Direttore Spirituale d'invegliare che sia ben curata la formazione dei novizi. Egli pertanto si adopererà affinchè i Maestri di no-

viziato insegnino ai novizi quello spirito di carità e di zelo, da cui dev'essere infiammato chi desidera di consacrare interamente la sua vita a Dio e alla salute delle anime.

73. Il Direttore Spirituale inoltre avrà cura che gl'Ispettori provvedano debitamente secondo le prescrizioni alle sacre ordinazioni dei chierici.

74. Ma l'ufficio precipuo del Direttore Spirituale è quello di esporre al Rettor Maggiore qualunque cosa conosca utile al bene spirituale della Società; e il Rettor Maggiore procurerà di provvedere secondo che gli parrà meglio nel Signore.

75. È pure dovere del Direttore Spirituale di ammonire riverentemente il Rettor Maggiore, ogni volta che scorgesse in lui grave negligenza nel praticare egli stesso o nel far osservare dagli altri le Costituzioni della Società.

76. È ufficio dell'Economo di amministrare, sotto la direzione del Superiore, quei beni che non sono di una determinata Ispettorìa o Casa, ma di tutta la Società. Di tale amministrazione egli renderà conto almeno una volta all'anno al Rettor Maggiore e al suo Capitolo; e non dovrà intervenire alle sedute in cui tale resoconto sarà preso in esame.

77. L'Economo inoltre dirigerà lo stato materiale di tutta la Società, vale a dire i capitali mobili e immobili, la maniera di acquistarli, di possederli, di conservarli e di alienarli, nonchè le operazioni che vi sono connesse, come ad esempio le costruzioni, il contrarre prestiti, il far cause giudiziali, e simili. Egli controllerà altresì l'amministrazione delle Ispettorie e delle Case.

78. Ad uno dei Consiglieri del Capitolo Superiore sarà affidata dal Rettor Maggiore la cura generale di tutto ciò che concerne l'istruzione letteraria, scientifica, filosofica e teo-

logica nell'intera Società, tanto per i soci che per gli alunni.

79. Ad un altro dei Consiglieri del Capitolo Superiore il Rettor Maggiore affiderà la cura di quanto s'appartiene all'istruzione degli alunni delle scuole professionali ed agricole, ed a formare nella rispettiva arte i soci addetti a tali scuole, come pure quelli che debbono attendere alle faccende domestiche.

80. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i tre Consiglieri intervengono con voto deliberativo a tutte le deliberazioni che riguardano la dimissione di qualche socio, l'erezione di una nuova Ispettorìa o l'apertura d'una nuova casa, l'elezione degli Ispettori e dei Direttori, la compra o la vendita di beni immobili, e le altre cose di massima importanza che spettano al buon andamento generale della Società.

81. Il Capitolo Superiore ha il suo Segretario, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore e rimane *ad nutum*. Egli interviene, ma senza diritto di voto, alle sedute del Capitolo Superiore, e di esse redige i verbali; è preposto all'Archivio della Società, e cura la raccolta e la registrazione dei dati statistici di essa.

82. Per trattare gli affari presso la Santa Sede la Società tiene in Roma un Procuratore Generale, che viene eletto dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore e rimane *ad nutum*, ma non si può rimuovere senza interrogare in proposito la Santa Sede.

83. Se sarà necessario, il Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, stabilirà dei Visitatori, ai quali affiderà la cura di un certo numero di case, ove ciò sia richiesto dalla distanza e dal numero di esse, o da qualche altra circostanza. Tali Visitatori faranno le veci del Rettor Maggiore quanto alle case ed agli affari che son loro affidati.

IX.

Delle Ispettorie.

84. Conforme al numero delle case, il Rettor Maggiore costituisce nella Società, col consenso del Capitolo Superiore, le Provincie o Ispettorie, impetrandone la licenza dalla Santa Sede.

85. Al governo di ciascun'Ispettoria è preposto un Ispettore, che viene eletto dal Rettor Maggiore col consenso del Capitolo Superiore. Ricevuto che abbia il suo decreto di elezione, egli è senz'altro investito di tutta l'autorità del suo ufficio.

86. L'Ispettore esercita su tutte le case e tutti i soci dell'Ispettoria la potestà ordinaria in foro interno ed esterno, giusta i Sacri Canoni e le Costituzioni della Società.

87. Suo ufficio principale è di promuovere nell'Ispettoria che gli è affidata il bene della Società, l'osservanza delle Costituzioni, la carità fraterna; d'invigilare sulla formazione religiosa dei novizi e dei giovani soci; di aver cura che i chierici facciano debitamente gli studi filosofici e teologici prescritti dalle Costituzioni; di promuoverli, giusta le prescrizioni, agli Ordini, dopo udito il Capitolo della casa e avuto l'assenso del Consiglio Ispettoriale; di provvedere assiduamente all'istruzione ed al perfezionamento dei soci coadiutori nelle rispettive arti od uffici; di dirigere e controllare l'amministrazione dei beni tanto dell'Ispettoria quanto di ciascuna casa di essa.

88. L'Ispettore eserciterà il suo ufficio a norma delle Costituzioni e sotto la direzione del Rettor Maggiore, al quale dovrà render conto della sua gestione in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta ne sarà richiesto.

89. Affinchè un socio possa venire eletto Ispettore, deve essere sacerdote, nato da legittimo matrimonio,

professo nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione, avere compiuto trent'anni d'età, essere stato a tutti di esempio nell'osservanza delle Costituzioni, e aver dato prova di abilità e prudenza nel disbrigo degli affari.

90. L'Ispettore durerà in carica sei anni; ma anche durante il sessennio il Rettor Maggiore, col consenso del suo Capitolo, potrà trasferirlo altrove o destinarlo ad altro ufficio. Spirato il sessennio, egli può essere rieletto.

91. L'Ispettore è coadiuvato da quattro o almeno due Consiglieri, secondo che richiederanno le condizioni dell'Ispettoria; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore, durano in carica tre anni e possono esser rieletti, od anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici.

92. Tutto questo vale anche per l'Economo Ispettoriale, che ordinariamente viene scelto tra i Consiglieri.

93. È ufficio dei Consiglieri intervenire con voto alle adunanze indette dall'Ispettore, e adempiere gli uffici che da lui son loro assegnati. Il voto dei Consiglieri è deliberativo quando si tratta di ammissioni al noviziato, alla prima professione e alle sacre ordinazioni.

94. Perchè una possa essere eletto Consigliere od Economo Ispettoriale, si richiede che sia sacerdote, che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società, e sia professo perpetuo. Anche i Direttori delle Case della Ispettoria possono essere eletti a questo ufficio, purchè la distanza non renda loro troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

95. Morto l'Ispettore, e fino a che non sia stato altrimenti provveduto dal Rettor Maggiore, assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettoria il Consigliere Ispettoriale più anziano di ufficio, o a pari anzianità di ufficio

il più anziano di professione, o infine di età, escluso tuttavia l'Economo Ispettoriale.

96. Dal Consiglio Ispettoriale differisce il Capitolo Ispettoriale, che in via ordinaria verrà convocato ogniquale volta sarà indetto il Capitolo Generale, e in via straordinaria ogni volta che l'Ispettore, coll'approvazione del Rettor Maggiore, lo crederà conveniente per il bene e l'utilità della sua Ispettoria.

97. Spetta al Capitolo Ispettoriale: 1) eleggere tra i professi perpetui dell'Ispettoria il Delegato Ispettoriale per il Capitolo Generale ed il suo supplente. Queste elezioni si fanno a norma dell'art. 100; 2) Trattare gli affari che fossero richiesti dai bisogni dell'Ispettoria.

98. Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva:

I. l'Ispettore, che presiede;

II. i Consiglieri Ispettoriali;

III. i Direttori di ogni casa regolare dell'Ispettoria, cioè d'ogni casa avente almeno sei professi;

IV. un Delegato per ciascuna casa regolare dell'Ispettoria, eletto tra i professi perpetui.

99. All'elezione di questo Delegato partecipano il Direttore e i professi perpetui e temporanei. Eletto il Delegato, si eleggerà un altro professo per supplirlo qualora fosse impedito di intervenire al Capitolo Ispettoriale.

100. Entrambe le elezioni si faranno per voti segreti, e si riterrà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se nel 1° e nel 2° scrutinio nessuno avesse ottenuto tale maggioranza, nel 3° scrutinio sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa. Se poi nel 3° scrutinio risultassero due con parità di suffragi, rimarrà eletto il più anziano di professione. A pari anzianità di professione si terrà conto dell'età più avanzata.

101. Quanto alle Case non regolari, aventi cioè meno di sei soci professi,

se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che i soci di quelle case si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione perpetua, in modo da raggiungere il numero di sei almeno; e così uniti eleggeranno, a norma del precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori delle case non regolari convocate, poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale, e infine il suo supplente. Se poi per la distanza i soci di una casa non regolare non potessero riunirsi con quelli di alcun'altra casa non regolare, il Direttore ed i soci di essa, d'accordo con l'Ispettore, si recheranno alla Casa regolare più vicina, dove insieme coi confratelli che la compongono, e con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del Delegato e del supplente, come sopra si è detto.

102. È ammessa la votazione per lettera solo nei seguenti casi:

1) Quando i soci di due o più Case non regolari non possono, per la troppa distanza o per altra grave cagione, riunirsi ad eleggere il Direttore ed il Delegato per il Capitolo Ispettoriale;

2) quando i soci di una Casa non regolare non possono, per le cause sopraccennate, recarsi ad una Casa regolare a prender parte all'elezione del Delegato;

3) quando per le medesime cause nè il Direttore nè il Delegato d'una Casa può intervenire al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria.

In tali casi l'Ispettore, sempre conformandosi al Regolamento, disporrà ogni cosa in modo che sia garantita la segretezza e la regolarità delle votazioni.

X.

Di ciascuna Casa.

103. Qualora, per favore particolare della Divina Provvidenza, si ab-

bia da aprire qualche Casa, prima di tutto si ottenga il consenso per iscritto del Vescovo della Diocesi, in cui si ha da aprirla; quindi anche il beneplacito della S. Sede.

104. È riservato al Rettor Maggiore col suo Capitolo il permettere agli Ispettori d'aprir nuove Case, come pure il determinarne o modificarne il carattere e lo scopo.

105. Nell'aprire Case, o nell'assumere amministrazioni di qualunque genere, si proceda con la massima cautela, affinché nulla si stabilisca o si faccia di contrario alle leggi.

106. La Società non potrà assumere la direzione di Seminari senz'averne ottenuto volta per volta espressa licenza dall'Apostolica Sede.

107. Nelle nuove Case che si dovranno aprire, il numero dei soci non sia minore di sei, tranne che gravi ragioni, a giudizio del Capitolo Superiore, esigano altrimenti.

108. Il Superiore di ciascuna Casa prende il nome di Direttore, e viene nominato dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore; eccetto che il Rettor Maggiore creda di concedere speciali facoltà agli Ispettori dimoranti in paesi molto lontani.

109. Il Direttore non sia nominato per un tempo maggiore d'un triennio, terminato il quale egli può venire confermato per un nuovo triennio, ma non la terza volta immediatamente nella stessa Casa. Anche però durante il triennio egli può essere trasferito in un'altra Casa, o destinato ad altro ufficio, qualora il Rettor Maggiore, udito l'Ispettore e d'accordo col Capitolo Superiore, giudicasse tornare ciò a maggior gloria di Dio.

110. Si costituisca in ciascuna Casa un Capitolo proporzionato al numero dei soci che vi abitano. Esso verrà eletto o modificato dall'Ispettore col suo Consiglio, udito il parere del Direttore della Casa.

111. Il Capitolo si compone del Prefetto od Economo, del Catechista

e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre. Possono inoltre far parte del Capitolo il parroco o rettore della chiesa annessa e l'incaricato dell'Oratorio festivo.

112. Qualora le circostanze suggeriscano qualche eccezione nel costituire il Capitolo d'una Casa o nell'assegnare le attribuzioni ai membri di esso, l'Ispettore ne ha l'autorità, col consenso però del suo Consiglio, e coll'approvazione del Rettor Maggiore.

113. È ufficio del Direttore governare la Casa tanto nelle cose spirituali che nelle scolastiche e materiali; ma nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che raduni il suo Capitolo, e non deliberi niente senza il consenso di esso.

114. Il Direttore non potrà comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifici, nè demolire gli esistenti, nè far innovazioni d'importanza, senza il consenso del Rettor Maggiore e dell'Ispettore.

115. Il Direttore deve ogni anno render conto per iscritto dell'amministrazione temporale della sua Casa all'Ispettore. Deve inoltre riferirgli su quanto s'appartiene al governo della Casa ogni volta che ne sia da lui richiesto.

116. Il Prefetto fa le veci del Direttore, e suo principale ufficio sarà di amministrare le cose temporali, di aver cura dei famigli, di vegliare attentamente sulla disciplina degli alunni, secondo le norme di ciascuna Casa e l'assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al Direttore, ogniqualvolta ne sia da lui richiesto.

117. Il Catechista avrà cura di tutte le cose spirituali della Casa, sia riguardo ai soci, sia riguardo agli altri, ed ogni volta che ne sia il caso, ammonirà il Direttore.

118. I Consiglieri intervengono, insieme col Prefetto e col Catechista, alle deliberazioni di qualche rilievo,

ed aiutano il Direttore nelle cose scolastiche e in tutto quello che verrà loro affidato.

119. Ogni Casa amministrerà i beni che furono donati o portati in Società affinché servano direttamente per quella Casa; ma sempre nel modo fissato dall'Ispectore.

120. L'Ispectore visiterà ciascuna Casa almeno una volta all'anno, per esaminare diligentemente se vi si compiano i doveri imposti dalle Costituzioni della Società, e per vedere nello stesso tempo se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a promuovere cioè la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

121. Il Rettor Maggiore può visitare, personalmente o per mezzo d'un suo Delegato, tutte e singole le Case ogni volta che ciò sia richiesto da speciali ragioni, e gli sembri necessario od opportuno per conoscer bene l'Istituto.

XI.

Del Capitolo Generale.

122. Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare delle cose di maggior importanza che riguardano la Società, e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

123. Tutte le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano sempre per base le Costituzioni approvate dalla S. Sede, nè contengano alcunchè di contrario allo spirito delle medesime.

124. Il Capitolo Generale può proporre alla S. Sede mutamenti ed aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate. Queste modificazioni però non avranno forza di obbligare,

finchè non siano state approvate dalla Santa Sede.

125. Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tutti i soci appena sono state promulgate dal Rettor Maggiore.

126. Il Capitolo Generale si radunerà ordinariamente ogni sei anni, e ogniquale volta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore. In via straordinaria poi esso verrà convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla Santa Sede.

127. All'infuori del caso di cui tratta l'articolo 61, il Capitolo Generale viene convocato dal Rettor Maggiore con lettera circolare spedita agli Ispettori e ai Direttori delle Case, la quale indicherà lo scopo principale del Capitolo, il luogo e il tempo di esso. La convocazione del Capitolo Generale dovrà farsi almeno sei mesi prima della sua apertura.

128. Intervengono al Capitolo Generale, con voto deliberativo:

I. Il Rettor Maggiore; i Rettori Maggiori emeriti;

II. Il Capitolo Superiore;

III. Il Segretario del Capitolo Superiore;

IV. Il Procuratore Generale;

V. I Vicari ed i Prefetti Apostolici della Società;

VI. Gli Ispettori;

VII. Un Delegato per ogni singola Ispezione, debitamente eletto nel Capitolo Ispezione;

VIII. Il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino.

129. I membri uscenti del Capitolo Superiore, ancorchè non confermati in carica, per quella volta restano membri del Capitolo Generale congregato.

130. Il Rettor Maggiore ha facoltà di chiamare al Capitolo Generale semplici soci, ed anche persone estranee alla Società, quando si trattano argomenti in cui essi abbiano una speciale competenza; ma solo du-

rante la discussione di tali argomenti, e solo con voto consultivo.

131. È dovere dei Capitolari di assistere alle adunanze del Capitolo; perciò non potranno assentarsene senza licenza del Presidente.

132. Per la validità degli atti del Capitolo Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri.

133. Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore, o da chi ne fa le veci.

134. Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto, nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, e lo notificherà ai singoli Ispettori e Direttori, affinché a lui facciano pervenire per iscritto quelle proposte che giudicheranno tornare alla maggior gloria di Dio ed a vantaggio della Società.

135. Almeno tre giorni avanti l'inizio del Capitolo Generale, i Delegati delle Ispettorie presenteranno al Regolatore i verbali della loro elezione nei Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto. Se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà fin dalla prima seduta il Capitolo Generale, perchè questo, coll'autorità di cui è investito, o dichiarerà invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità.

136. Nella prima seduta il Presidente nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali Capitolari. È ufficio dei Segretari il registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, gli atti e le deliberazioni che saranno prese, nonché il sunto delle discussioni. Se la necessità lo richiede, si potranno pure nominare altri Segretari ed Ufficiali estranei al Capitolo Generale, non mai però senza il consenso del medesimo.

137. Il Regolatore, avuto l'assenso dei Capitolari, a nome del Presidente

dichiarerà il Capitolo legittimamente convocato ed aperto. I Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo stesso, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità.

138. In una delle sedute si leggeranno quei decreti della S. Sede di cui è prescritto che vi si dia lettura.

139. Prima che il Capitolo Generale proceda alle elezioni, ciascuno degli elettori presterà il giuramento di eleggere quei Superiori che secondo Iddio giudicherà doversi eleggere (1).

140. Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che ad un altro.

141. Aperta la seduta, il Presidente indicherà il motivo dell'adunanza. Quindi si elegeranno a voti segreti due Segretari e tre Scrutatori; e gli Scrutatori insieme col Presidente presteranno giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo.

142. Se qualche elettore si trovasse ammalato nella casa ove ha luogo il Capitolo, nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due Scrutatori andranno da lui per riporre in un'urna chiusa la sua scheda, da unirsi poi alle altre.

143. Raccolte nell'urna tutte le schede, gli Scrutatori le contino per vedere se il numero dei voti corrisponda a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, l'elezione è nulla; se invece corrisponde, se ne faccia lo scrutinio, e gli Scrutatori manifestino quanti voti abbia riportato ciascuno. Intanto i due Segretari scriveranno i nomi che uno Scrutatore andrà leggendo ad alta voce.

(1) « Invoco Dio a testimone che, messa da parte ogni umana affezione, elegerò quei Superiori che secondo Iddio stimerò doversi eleggere ».

144. Colui che avrà conseguita la maggioranza assoluta dei voti sarà da ritenere eletto Rettor Maggiore, verrà proclamato dal Presidente, e subito che avrà accettato, entrerà in carica. Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal membro più anziano del Capitolo Superiore cessante.

145. Se il primo scrutinio fosse senza effetto, se ne faccia subito un secondo e un terzo; se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che nel terzo avranno ottenuto il maggior numero di voti, e se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, si riterrà e si proclamerà eletto come sopra il più anziano di prima professione, ovvero di età.

146. Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale e l'Economo, si farà per ciascuno uno scrutinio segreto distinto. Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci però si ritenga eletto e sia proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti; se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, si riterrà eletto il più anziano di prima professione, ovvero di età. Quanto ai Consiglieri, basta una sola scheda e un solo scrutinio per tutti e tre insieme.

147. Compiuta l'elezione, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati.

148. Nel trattare i soggetti di cui agli art. 122, 124 e 125 avrà forza di legge quel che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno secondo che giudicherà meglio nel Signore.

149. Spetta al Rettor Maggiore far note alla Società le deliberazioni del Capitolo Generale.

XII.

Delle Pratiche di Pietà.

150. La vita attiva a cui tende principalmente la Società, fa sì che i soci non possano far molte pratiche di pietà in comune. A ciò pertanto suppliscano essi col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

151. La compostezza della persona, la pronunzia chiara, devota e distinta delle parole nei divini uffizi; la modestia nel parlare, nel guardare, nel camminare in casa e fuori, siano tali nei nostri soci che li distinguano da tutti gli altri.

152. I soci si accosteranno ogni settimana al Sacramento della Penitenza da Confessori, che siano autorizzati dal Rettor Maggiore o dall'Ispettore ad esercitare questo ministero verso di essi, salvo il Can. 519. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la Santa Messa: gli altri vi assistano quotidianamente, e convenientemente disposti, si accostino con frequenza, anzi, se è possibile, ogni giorno al Santo Sacramento dell'Eucaristia, secondo il consiglio del Confessore.

153. Ogni giorno ciascuno, oltre che alle orazioni vocali, attenderà per non meno di mezz'ora all'orazione mentale, se non ne sia impedito dall'esercizio del sacro ministero; nel qual caso vi supplirà colla maggior frequenza possibile di giaculatorie, e offrirà a Dio con più fervore di affetto le opere che gl'impediscono di compiere i prescritti esercizi di pietà.

154. Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria Santissima Immacolata, e si attenderà per un po' di tempo alla lettura spirituale.

155. Ogni venerdì si farà digiuno in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.

156. Nell'ultimo giorno di ciascun mese, o in altro designato dal Diret-

tore, ognuno, liberandosi per quanto gli sarà possibile delle cure temporali, si raccoglierà in se stesso, e farà l'esercizio della buona morte, disponendo le cose spirituali e temporali come se fosse per lasciare il mondo e partire per l'eternità.

157. L'esercizio della buona morte si farà in comune, osservando queste regole:

I. Oltre alla meditazione solita si faccia un'altra mezz'ora di meditazione, oppure una conferenza d'argomento morale.

II. Ognuno pensi almeno per mezz'ora al progresso o regresso fatto nella virtù durante il mese precedente, soprattutto quanto ai proponimenti fatti negli esercizi spirituali e all'osservanza delle Regole; e prenda ferme risoluzioni di vita migliore.

III. La confessione sacramentale di quel giorno sia più accurata, quasi fosse l'ultima della vita; e si riceva la S. Comunione come per Viatico.

IV. Si recitino le preghiere contenute nel Manuale di pietà; e si rileggano tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Società.

158. Chi per le sue occupazioni non potesse fare l'Esercizio della Buona Morte in comune, nè compiere tutte le sovraccennate pratiche di pietà, col permesso del Direttore faccia quelle che sono compatibili col suo ufficio, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

159. Ogni anno ciascuno farà circa dieci od almeno sei giorni di ritiro, per attendere unicamente a esercizi di pietà; e al termine di essi farà la Confessione annuale. Ognuno, prima di essere ricevuto nella Società e prima di emettere i voti, farà dieci giorni di esercizi spirituali, e purificherà l'anima sua colla Confessione generale.

160. Ogni volta che la divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio o novizio, per cura del

Direttore della casa a cui quello apparteneva saranno celebrate trenta Messe in suffragio dell'anima del defunto; i non sacerdoti faranno almeno una volta la Santa Comunione a questo fine; tutti poi reciteranno la terza parte del Rosario in suo suffragio.

161. Venendo a morire il padre o la madre di un socio, il Direttore della casa di questo farà celebrare dieci Messe in suffragio del defunto o della defunta; i non sacerdoti faranno una volta la Santa Comunione; e tutti reciteranno la terza parte del Rosario.

162. Allorchè muore durante la propria carica un Direttore, o un Ispettore, o un membro del Capitolo Superiore, o il Segretario di questo, o il Procuratore Generale, o un Prefetto Apostolico, o un Vicario Apostolico, o il Rettor Maggiore, oltre ai suffragi di cui all'articolo 160, si celebrerà nel giorno trigesimo dalla morte, ovvero in altro più opportuno, una Messa solenne, per il Direttore nella propria casa, per l'Ispettore in tutte le case dell'Ispettoria; per un membro o per il Segretario del Capitolo Superiore o per il Procuratore Generale, nella casa principale di ciascuna Ispettoria; per il Prefetto o Vicario Apostolico, in tutte le case della Prefettura o Vicariato; per il Rettor Maggiore in tutte le case della Società.

Ogni volta che i soci sono riuniti per gli esercizi spirituali prescritti dalle Costituzioni, assistano ad una Messa solenne per i soci defunti, da celebrarsi a cura dell'Ispettore in giorno opportuno.

163. Ogni anno, nel giorno che segue immediatamente la festa di San Francesco di Sales, tutti i sacerdoti della Società celebreranno la Santa Messa pei soci defunti; gli altri si accosteranno alla Santa Comunione, e reciteranno la terza parte del Rosario della Beata Vergine con altre preghiere.

XIII.

Degli Studi.

164. I soci che aspirano allo stato ecclesiastico devono attendere seriamente almeno per due anni agli studi filosofici, e almeno per quattro a quelli teologici.

165. Oltre alle discipline designate dai S. Canoni, il loro studio sarà rivolto a quei libri e trattati che parlano di proposito del modo d'istruire la gioventù nella religione.

166. Il nostro maestro sarà S. Tommaso, con quegli altri autori che siano stimati comunemente più celebri nell'istruzione catechistica e nella spiegazione della dottrina cattolica.

167. Ad insegnare le scienze filosofiche e teologiche si scelgano di preferenza quei maestri, soci od esterni, che per probità di vita, per ingegno e per eccellenza di dottrina sono maggiormente stimati.

168. Ciascun socio si dia cura di comporre un corso di meditazioni e di istruzioni adattato prima per la gioventù, e poi per fedeli in generale.

169. Finchè i soci attendono agli studi, si eviti accuratamente d'imporre loro uffici che li distolgano dai medesimi, o in qualunque modo li impediscano dal frequentare la scuola.

XIV.

Dell'Ammissione nella Società.

170. Chiunque, prima di essere definitivamente ricevuto nella Società, deve fare tre prove.

La prima deve precedere il Noviziato, e vien detta la prova degli aspiranti; la seconda è il noviziato propriamente detto; la terza è il tempo dei voti triennali.

171. Generalmente la prima prova sarà tenuta per sufficiente quando il postulante abbia passato qualche tempo in una Casa della Società, op-

pure abbia frequentato le scuole della medesima, e in tal tempo si sia visto risplendere per virtù ed ingegno.

172. Se poi qualche adulto domanderà di essere ascritto alla Società e sarà ammesso alla prima prova, faccia gli esercizi spirituali, quindi venga esercitato per alcuni mesi in vari uffizi della Congregazione, sì che conosca e pratici quella maniera di vita che desidera abbracciare. Chi viene ammesso come laico, deve fare l'aspirandato sempre per sei mesi interi; e l'Ispettore può prolungarlo ancora, ma non oltre un nuovo semestre.

173. Nel tempo della prima prova i Superiori locali devono osservare attentamente se l'aspirante sia atto alla Società, riferendo e manifestando all'Ispettore tutto quello che dinanzi al Signore giudicheranno bene.

174. Il noviziato comincia quando l'aspirante, ammesso dall'Ispettore coll'approvazione o la conferma del suo Consiglio, entra nella casa di noviziato e si pone sotto la dipendenza del Maestro.

175. Quando taluno fa domanda di entrare in noviziato, l'Ispettore ne richieda le lettere testimoniali secondo i sacri Canoni. Parimente, a norma del diritto, l'Ispettore compirà le altre pratiche riguardanti l'ammissione al noviziato e alla professione. A lui pure spetta licenziare i novizi.

176. Nessuno venga ammesso al noviziato se non sia immune da qualsiasi dei legittimi impedimenti enumerati nel Canone 542. Quanto alla sanità, sia tale che il postulante possa osservare tutte le Costituzioni della Società senza eccezione.

177. Per ammettere novizi che abbiano qualche irregolarità e che vogliano abbracciare lo stato ecclesiastico, si richiede la dispensa dell'Apostolica Sede.

178. Quanto ai laici, è necessario che conoscano almeno i rudimenti

della fede, sappiano leggere e scrivere, e siano idonei a compiere qualche ufficio nella Società.

179. L'Ispettore può ammettere l'aspirante al noviziato, se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dal Consiglio Ispettoriale. Gli atti dell'ammissione debbono essere trasmessi al Capitolo Superiore.

180. Trascorso l'anno di noviziato, se il novizio avrà rivelato d'averlo di mira in tutte le cose la maggior gloria di Dio e d'essere imbevuto dello spirito della Società, e si sarà mostrato esemplare nelle pratiche di pietà e nell'esercizio delle buone opere, si potrà ritenere compiuto per lui l'anno della seconda prova, e il Capitolo della casa di noviziato tratterà dell'ammissione del novizio alla professione

181. Se il novizio nel Capitolo della casa avrà ottenuto la maggioranza dei voti, l'Ispettore, avuto il consenso del suo Consiglio, lo potrà ammettere alla professione. Altrimenti o si licenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi. L'Ispettore trasmetterà gli atti dell'ammissione al Capitolo Superiore.

182. Nessuno potrà essere ammesso ai voti se non avrà compiuti i sedici anni di età.

183. La prima professione si fa per un triennio, o per un periodo più lungo, se l'età di ventun anno, prescritta per la professione perpetua, fosse più lontana.

184. Nel periodo dei voti temporanei il Direttore della casa avrà cura del nuovo socio come Maestro di noviziato, tenendo presenti soprattutto le prescrizioni dell'articolo 195.

185. Trascorso il tempo della prima professione, l'Ispettore, avuto il parere del Capitolo della casa e del Consiglio Ispettoriale, darà facoltà a chi avrà giudicato idoneo, di rinnovare i voti per un altro triennio, o

per un periodo più breve, ovvero di farli perpetui.

186. La formola con la quale tra noi si fanno i voti è la seguente: — *Nel nome della Santa ed individua Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, io N. N. mi metto alla presenza di Dio Onnipotente e Sempiterno, e sebbene indegno del suo cospetto, tuttavia pieno di fiducia nella somma Sua Bontà ed infinita Misericordia, alla presenza pure della Beatissima Vergine Maria Immacolata, Ausiliatrice dei Cristiani, di San Francesco di Sales e di tutti i Santi del Cielo, faccio voto di Povertà, Castità ed Obbedienza a Dio, nelle vostre mani, o N. N., Rettor Maggiore della nostra Società (ovvero: nelle vostre mani, o N. N., che fate le veci del Rettor Maggiore della nostra Società), per ... anni (ovvero: in perpetuo), secondo le Costituzioni della Società Salesiana.*

187. La Società, appoggiata alla Divina Provvidenza, che mai non vien meno a chi spera in Lei, provvederà a ciascuno tutto il necessario, sia in tempo di sanità come in caso di malattia. Nondimeno essa è tenuta a provvedere soltanto per i Soci professi, temporanei o perpetui.

188. Due cose specialmente devono star a cuore di tutti: 1° Ognuno stia attento a non lasciarsi legare da abitudini di nessun genere, neanche di cose indifferenti. 2° Gli abiti, il letto e la stanza di ciascuno siano puliti e decenti; ma si evitino con ogni impegno l'affettazione e l'ambizione. Niente meglio adorna un religioso, che la santità della vita, per cui in tutto sia d'esempio agli altri.

189. Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra, il caldo, il freddo, la sete, la fame, le fatiche ed il disprezzo, ogniqualvolta queste cose servano alla maggior gloria di Dio, allo spirituale profitto del prossimo, e alla salvezza dell'anima propria.

XV.

Del Maestro dei Novizi e della loro Formazione.

190. Il Rettor Maggiore, col consenso del Capitolo Superiore, esaminerà in quali case siano da stabilirsi i novizi. Ma non potrà mai erigerli senza la licenza della S. Congregazione dei Religiosi.

191. Il noviziato sia, per quanto è possibile, separato da quella parte della casa in cui dimorano i professi, cosicchè, senza speciale motivo e senza il permesso del Superiore o del Maestro, i novizi non abbiano relazione coi professi, nè questi coi novizi.

192. Il Maestro dei Novizi sarà eletto dal Rettor Maggiore e dal suo Capitolo, udito l'Ispettore e il suo Consiglio. Egli durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

193. A questo ufficio può essere eletto solo un sacerdote che abbia almeno trentacinque anni di età, sia professore nella Società almeno da dieci anni, e possenga le altre doti necessarie ed opportune.

194. Se pel numero dei novizi o per altra giusta ragione parrà conveniente, l'Ispettore potrà dare in aiuto al Maestro dei Novizi un socio sacerdote, che abbia almeno trent'anni di età, sia professore nella Società almeno da cinque anni, e possenga le altre doti necessarie ed opportune.

195. Il Maestro dei Novizi metta il massimo impegno nel dimostrarsi talmente amabile, mansueto e pieno di bontà, che i novizi gli aprano il loro cuore e abbiano in lui tutta la fiducia. Li istruisca bene riguardo alle Costituzioni, e principalmente riguardo ai voti di povertà, castità ed obbedienza. Similmente si adopera a far loro compiere e praticare in modo al tutto esemplare gli esercizi di pietà prescritti nella Società. Di più si studierà di raccomandare con insistenza

e d'istillare con dolcezza nell'animo dei novizi la mortificazione interna ed esterna, e soprattutto la sobrietà, procedendo però con prudenza, perchè non se ne indeboliscano le forze fisiche. Inoltre tenga loro ogni settimana almeno una conferenza sul catechismo e sulle cose riferentisi alla Società.

196. Nel tempo della seconda prova, ossia nell'anno di noviziato, i novizi non si occupino assolutamente di alcuna delle opere che sono proprie del nostro Istituto, affinchè attendano unicamente al progresso nella virtù e alla perfezione del loro spirito, secondo la vocazione per la quale furono chiamati da Dio. Potranno tuttavia fare di quando in quando il catechismo ai fanciulli, sotto la dipendenza e vigilanza del Maestro.

XVI.

Dell'Abito.

197. L'abito del quale faranno uso i soci varierà secondo le usanze dei paesi di loro dimora.

198. I sacerdoti porteranno la veste talare, eccetto che sia altrimenti richiesto dalla ragione di viaggio o da qualche altro giusto motivo.

199. I soci coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero; ma tutti procurino di fuggire le novità proprie dei secolari.

XVII.

Delle Costituzioni.

200. Sola interprete autentica delle presenti Costituzioni è la Sede Apostolica; ma per la direzione pratica può interpretarle, oltre al Capitolo Generale, anche il Rettor Maggiore.

201. A tranquillità delle anime la Società dichiara che le presenti Costituzioni non obbligano *per se* sotto pena di peccato nè mortale nè ve-

niale: perciò se qualcuno trasgredendo sarà reo dinanzi a Dio, ciò non proverrà direttamente dalle Costituzioni medesime, ma o dai comandamenti di Dio e della Chiesa, o dai voti, o finalmente dalle circostanze che accompagnano questa violazione, come lo scandalo, il disprezzo e simili.

DECRETO.

Il Santissimo Signor Nostro Pio, per Divina Provvidenza Papa XI, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi il 19 Giugno 1923, dopo aver considerata ogni cosa ponderatamente, aderendo all'umile domanda del Rettor Maggiore della benemerita Società Salesiana, fondata dal Venerabile Servo di Dio Giovanni Bosco, si degnò approvare e confermare nuovamente, con la sua Autorità Apostolica, le soprascritte Costituzioni della medesima Società, chiamata di San Francesco di Sales, composte in lingua latina, quali sono contenute in quest'esemplare, il cui autografo si conserva nell'Archivio della medesima Sacra Congregazione, Costituzioni che furono già approvate dai Pontefici Pio IX, Pio X, e Benedetto XV, di f. m., e che ora sono state conformate alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, redatte in nuova forma, secondo le deliberazioni del Capitolo Generale della predetta Società, celebrato or non è molto, ed emendate d'ufficio: pertanto in forza del

presente Decreto approva e conferma definitivamente le medesime Costituzioni, e nello stesso tempo ingiunge a tutti i singoli Soci di osservarle fedelmente. Nonostante qualunque cosa in contrario, sia pure degna di speciale e singolare menzione.

Dato a Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione preposta agli affari degl'Istituti Religiosi, il 19 giugno 1923.

(L. S.)

C. Card. LAURENTI, Prefetto.

Vinc. LA PUMA, Sottosegretario.

APPROVAZIONE della traduzione in lingua italiana.

Il testo autentico delle presenti Costituzioni è quello latino, approvato definitivamente da S. Santità Pio XI con Decreto della S. Congregazione dei Religiosi del 19 Giugno 1923. La presente traduzione fu eseguita e riveduta con particolare diligenza e se ne fece il più accurato raffronto col testo autentico, perchè non vi fosse tra loro la minima dissonanza.

Si approva quindi questa traduzione, e insieme si proibisce di farne altre nella stessa lingua, come pure si vieta ogni ristampa delle Costituzioni in qualsiasi lingua senza il consenso del Rettor Maggiore.

Torino, 24 Novembre 1923.

Sac. FILIPPO RINALDI, R. M.

C. GUSMANO, Segret.

II.

Fu a suo tempo spedito agl'interessati dal Rev.mo Rettor Maggiore questo *modus vivendi* tra i Vicari e Prefetti Apostolici e i Superiori Salesiani. Ora si crede opportuno riportarlo qui tra i documenti con preghiera agli interessati di prenderne esatta conoscenza e tradurlo in pratica.

VICARIATI E PREFETTURE APOSTOLICHE.

1. I Salesiani residenti nel territorio di un Vicariato o d'una Prefettura Apostolica, per ciò che riguarda l'osservanza dei voti, delle Costituzioni, della vita comune, e universalmente la vita e la disciplina religiosa, dipendono esclusivamente dal Superiore Salesiano.

2. Se il Vicariato o la Prefettura fa parte di un'Ispettorìa, tale Superiore è l'Ispettore; in caso contrario il Rettor Maggiore affida questo ufficio a un Visitatore nominato a norma dell'art. 83 delle Costituzioni.

3. I poteri e i doveri di questo Visitatore saranno determinati dal Rettor Maggiore, di cui egli è rappresentante.

4. Qualora il Vicario o il Prefetto Apostolico non fosse insignito del carattere episcopale, potrà, richiedendolo la necessità, essere affidato a lui l'ufficio di Visitatore.

5. Per quanto riguarda la cura delle anime, l'esercizio del sacro ministero verso gli estranei alla Pia Società, la direzione di Scuole appartenenti alla Missione, l'uso delle offerte fatte « intuitu Missionis » e l'esecuzione dei lasciti a favore della Missione, i Salesiani dipendono dal Vicario o Prefetto Apostolico.

6. Sono pure soggetti in tali cose alla vigilanza del Superiore Salesiano e alle sue disposizioni, se non sono contrarie a quelle del Vicario o Prefetto Apostolico.

7. Al Vicario o Prefetto Apostolico spetta dividere il territorio in quasi-parrocchie, stabilire il numero e l'ubicazione delle residenze, e determinare i confini entro cui debbono esercitare il ministero i Salesiani di ciascuna residenza.

8. Il Superiore Salesiano presenta al Vicario o Prefetto Apostolico i soggetti da collocare in ciascuna residenza, parrocchia o quasi-parrocchia; al Vicario o Prefetto Apostolico spetta giudicare della loro idoneità e conferire le facoltà opportune.

9. Qualora il Vicario o Prefetto Apostolico giudicasse necessario il trasloco d'un missionario da una residenza ad un'altra, il Superiore Salesiano dovrà effettuare il trasloco, se il Vicario o Prefetto Apostolico, udite le ragioni in contrario, persisterà nel giudicarlo necessario.

10. Analogo dovere ha il Superiore Salesiano, se il Vicario o Prefetto Apostolico giudicasse un Salesiano non più idoneo alle Missioni.

11. La facoltà di ritirare dalla Missione un Salesiano spetta al Superiore Salesiano; ma egli non dovrà valersene se non è a ciò indotto dalla necessità di provvedere al bene spirituale del socio.

**EDIZIONE
EXTRA-COMMERCIALE**